

Oggetto: Perimetrazione del Parco Nazionale della Costa Teatina. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- al comma 3 dell'art. 4 della Legge n°344/97 la "Costa Teatina" veniva inserita tra le "prioritarie aree di reperimento" previste dal primo programma di cui al comma 6 dell'art. 34 della Legge n°394/91;
- con il comma 3 dell'art. 8 della Legge 23 marzo 2001, n. 93, recante " Disposizioni in campo ambientale" veniva stabilito che "*Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale «Costa teatina». Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale «Costa teatina» sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001*";

RILEVATO CHE:

- nell'anno 2007 la Regione Abruzzo convocava i Comuni interessati al fine di addivenire ad una definizione della perimetrazione dell'istituendo Parco Nazionale ed a tal fine venivano svolti diversi incontri ufficiali tra i Comuni interessati, il Ministero dell'Ambiente, la Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti;
- con legge 26 febbraio 2011, n.10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.» veniva disposto, all'art. 3, comma 3 bis, che "*in ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario*" ed al successivo comma 3 -ter, che "*All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 -bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate*".
- con provvedimento del 22.02.2011, la Regione Abruzzo istituiva il "*Tavolo di coordinamento al fine di giungere all'adozione di un progetto di perimetro e a norme transitorie condivise*" del Parco Nazionale in oggetto;
- il Ministero dell'Ambiente, con note di prot. PNM n. 16295, del 01.08.11 e n. 6339, del 23.03.11 convocava, per il giorno 6 settembre 2011, una riunione degli Enti interessati (Regione Abruzzo, Provincia di Chieti ed i Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino Di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo) "*finalizzata ad un ulteriore confronto sulla ipotesi di perimetrazione del Parco già presentata nel precedente incontro del 10 maggio 2010 nonché sullo schema tipo di disciplina di tutela*";
- con delibera di Consiglio Comunale del 23.09.2011 veniva proposta la perimetrazione del Parco della Costa Teatina, per la zona del territorio del Comune di Ortona compresa tra la già vincolata Riserva naturale dell'Acquabella, collegando tale area al territorio di San Salvo attraverso l'ex tracciato ferroviario dismesso;
- con nota della Regione Abruzzo del 25.01.2013 prot. 492/Bn PARC ad oggetto Parco della Costa Teatina, la Direzione Parchi -Territorio ed Ambiente invitava il Comune di Ortona a

trasmettere entro il 20 Febbraio 2013 determinazione consiliare sull'Istituzione del Parco della Costa Teatina e sulla proposta di perimetrazione;

CONSIDERATO CHE:

Già all'interno dei diversi strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale approvati ed in itinere viene riconosciuto l'elevato valore culturale e paesistico del territorio costiero e vallivo del Comune di Ortona e ne sono la riprova:

a livello normativo nazionale e regionale:

- il D.M. 25.03.1970, con la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nel comune di Ortona;
- la Legge Istitutiva del Parco nazionale della Costa Teatina;
- il D.Lgs 42/2004 che definisce all'art. 134 il concetto di bene paesaggistico e tutela per legge, con gli artt. 136 e 142, le cose immobili di cospicui caratteri di bellezza naturale, la fascia costiera compresa per una profondità di mt. 300 ed i sistemi fluviali per una fascia di rispetto di mt. 150;
- la L.R. n.5/2007, che ha sottopone a particolare tutela le aree dismesse del tracciato ferroviario delle Ferrovie dello Stato ubicate nel tratto litoraneo tra Ortona e Vasto ed ha definito il "Sistema delle aree protette della Costa teatina", individuando sul territorio ortonese due nuove riserve regionali;
 - *Riserva di "Punta dell'Acquabella" nel Comune di Ortona;*
 - *Riserva "Ripari di Giobbe" nel Comune di Ortona;*

a livello di atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e comunale:

- il **Quadro di Riferimento Regionale**, approvato con D.G.R. 27.12.07, n. 1362, il quale, all'art. 21 definisce le norme di tutela per la valorizzazione e riqualificazione della Costa Teatina;
- Il **Piano Regionale Paesistico vigente** che disciplina con le zone A di tutela integrale parte della zona costiera e fluviale e stabilisce come ambito di applicabilità delle norme di salvaguardia paesistica la linea dell'autostrada A14;
- Il **redigendo Piano Paesaggistico Regionale**, formulato in aderenza al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) che individua il Parco della Costa Teatina tra i ventuno progetti identitari regionali;
- Il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale** che definisce la Struttura Territoriale della Fascia Costiera, sottoposta a progetto speciale territoriale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 18/83 nel testo in vigore ed all'art. 13 del Titolo III, Capo 1.III - Ambiente e Beni Naturali, comprende tra i "Parchi e le aree di interesse naturalistico" anche il "Parco della Costa teatina";
- Il "**Progetto Speciale Territoriale della Fascia Costiera**", già condiviso dai Comuni della Costa Teatina, il cui "**Documento Programmatico**", unitamente al correlato **Progetto preliminare della Via Verde della Costa Teatina** ed alla **Direttiva per la Valorizzazione della Costa Teatina**, è stato approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 131, del 21.12.10;
- Il **Piano Demaniale Marittimo Comunale**, approvato con delibera di C.C. del 07.11.2011 n. 74 che delimita tra le aree da tutelare a livello comunale il Parco delle Dune in località Stazione di Tollo-Arielli;
- l'Accordo sottoscritto, in data 4.08.2011, tra la società ex FF.SS. e la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti ed i Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo, per l'acquisto delle aree di risulta del vecchio tracciato ferroviario, al fine della attuazione del progetto di valorizzazione dell'ex tracciato, attraverso la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi e del percorso ciclopedonale;

- Il Protocollo d'Intesa del 26.10.2007, sottoscritto dall'Amministrazione Provinciale di Chieti e dai Comuni di Francavilla a Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino Di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo, per l'attivazione dei processi progettuali inerenti un "Progetto Unitario per la valorizzazione della Costa Teatina";

CONSIDERATO altresì che sul tema della costa teatina sono stati prodotti diversi studi e ricerche scientifiche che ne hanno riletto ed approfondito sia sotto l'aspetto naturalistico ed ambientale che storico-geografico il contesto territoriale della costa dei trabocchi (v. studio del Prof. Farinelli propedeutico alla redazione del Documento Programmatico della Costa Teatina, numero monografico di d'Abruzzo n. 100, ecc.);

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.01.2013 con la quale veniva approvata l'agenda programmatica, dando avvio al procedimento di revisione, integrazione e modifica del PRG e stabilendo di ripartire da una lettura critica e ragionata dei contenuti progettuali e scelte localizzative del PRG adottato con delibera di C.C.21.12.2007 n. 37 secondo le qui di seguito riportate linee guida per quanto attiene il tematismo ambientale:

tematismo ambientale:	Messa a sistema e valore ai fini di una fruizione ambientale del complesso sistema naturalistico del Comune di Ortona costituito da due aree protette istituite con L.R. 5/2007, Ripari di Giobbe e Punta dell'Acquabella, da ampie porzioni di territorio sottoposte a vincolo idrogeologico ed a zone A e B di Piano Paesistico Regionale e da un ambito di tutela di rilevanza nazionale, Parco nazionale della costa teatina, istituito con Legge ed in fase di perimetrazione.
	Integrazione del PRG con i progetti e studi d'interconnessione perdonale-ciclabile dell'intero sistema costiero "Via Verde", "Documento programmatico della Costa Teatina" e "Corridoio Adriatico";
	Risoluzione delle interferenze tra zone di tutela (aree a tutela integrale e parziale di PRP, Vincoli ope legis di cui al D.Lgs 42/2004, art. 80 della L.R. 18/'83 nel testo in vigore e zone di pericolosità del Piano stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico "difesa delle alluvioni" e "fenomeni gravitativi") e previsioni insediative di piano;
	Salvaguardia delle emergenze ambientali (fiumi, torrenti definiti come "corridoi ecologici" e "parchi territoriali") e del sistema costiero che, in considerazione della complessità delle risorse naturalistico esistenti, necessità di approfondimenti e studi preliminari di dettaglio ai fini della valutazione gli effetti diretti ed indiretti delle trasformazioni sull'ambiente e per la gestione integrata della pluralità di risorse in gioco;

RICHIAMATA la definizione di paesaggio di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004 e smi) che stabilisce che "per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalla loro interazione" per cui l'adempimento formale della perimetrazione del Parco Nazionale della Costa Teatina costituisce una delle modalità che partecipano al perseguimento della tutela dell'ambiente di concerto con altri strumenti e metodiche (atti di pianificazione generale e di settore, regolamentazione e disciplina del paesaggio agrario, ecc);

RICONOSCIUTA dunque una continuità e coerenza negli atti normativi e di pianificazione territoriale regionale e locale stratificatisi nel tempo, volti alla tutela e valorizzazione del paesaggio costiero teatino e dunque finalizzati alla riconferma e riconoscibilità, attraverso la perimetrazione del Parco nazionale della costa teatina, dell'elevato valore culturale, paesistico ed ambientale del territorio

costiero teatino che va da Ortona a San-Salvo e che trova nel tracciato dismesso della ex sede ferroviaria e nel Corridoio Verde l'elemento fisico d'interconnessione ecologica e funzionale tra territori;

RILEVATO CHE occorre dunque procedere, con sollecitudine, alla definizione di una idonea perimetrazione del Parco della Costa teatina, volta a mettere a sistema i vincoli e le tutele esistenti sul territorio comunale di Ortona e che ponga come obiettivi strategici:

- La salvaguardia delle risorse naturalistiche in modo integrale e continuativo al fine di evitare rischi di riduzione o modificazione sostanziali dell'ecosistema costiero;
- La riconoscibilità dell'elemento primario rappresentato dall'ex tracciato della ferrovia (considerabile quale corridoio ecologico) e l'individuazione di un'area di protezione esterna (buffer), la cui perimetrazione è già contenuta nel Progetto Speciale Territoriale della Fascia Costiera elaborato dalla Provincia di Chieti, al fine di un equilibrato sviluppo del distretto turistico costiero Ortonese ed una attenta valorizzazione delle peculiarità ed eccellenze esistenti;
- La valorizzazione in chiave ecosostenibile del paesaggio agrario;
- La peculiarità del territorio comunale di Ortona, sia per la posizione geografica d'ingresso, in località Postilli- Foro, al Parco nazionale della Costa teatina che in relazione alla configurazione territoriale della rete infrastrutturale esistente, motivazioni queste che giustificano la localizzazione di una eventuale sede dell'Ente Parco;

RISCONTRATO che la presente deliberazione ha valore programmatico per quanto attiene la conferma e manifesta volontà del Comune di Ortona di istituire il Parco Nazionale della Costa Teatina nonché per gli adempimenti formali consequenziali (proposta di ipotesi di perimetrazione), fermo restando le competenze dirette della Regione Abruzzo e del Ministero dell'Ambiente, sentiti gli Enti locali, in merito alla formalizzazione, stesura e delimitazione provvisoria del Parco Nazionale, in relazione al comma 3, art. 34 della L. 394/1991 e s.m.i.;

VISTA la precedente deliberazione di C.C. del 23.10.2011 n. 62, che contiene al suo interno evidenti elementi di illogicità tra premesse e deliberato e che non appare congrua per la limitatezza del regime di tutele ivi contenute ed in relazione ai nuovi indirizzi e scenari programmatici dell'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO CHE a tale soprarichiamata deliberazione comunale non ha fatto seguito alcun adempimento tecnico successivo, per cui occorre procedere alla revoca della predetta deliberazione;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di revocare, per le motivazioni argomentate in premessa, la precedente proposta di perimetrazione di cui alla delibera di C.C. del 23.10.2011 n. 62;
- 2) di condividere l'istituzione del Parco della Costa Teatina e di proporre che la sede dell'Ente Parco venga individuata all'interno del territorio del Comune di Ortona;

- 3) di proporre la perimetrazione del Parco nazionale della Costa Teatina così come da allegata tavola “Proposta di perimetrazione del Parco Nazionale della Costa Teatina” (allegato A) e relazione illustrativa (Allegato B), che costituiscono atto integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive per tutti gli adempimenti consequenziali e per la trasmissione della presente deliberazione alla Regione Abruzzo, Direzione regionale Parchi – Territorio ed Ambiente.

DICHIARARE,

con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;